FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 054/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Vincenzo Fortunato — Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. CITTÀ DI VALMONTONE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTÀ DI VALMONTONE/COPPA D'ORO CERVETERI DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 30.10.2018)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Valmontone di Valmontone (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D ATHLETIC CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLETANO MATTEO SEGUITO GARA FUTSAL GENOVA/ATHLETIC C5 DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 222 del 1°.11.2018)

La C.S.A., sentito il cronometrista, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Athletic Calcio a 5 di Chiavari (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3.RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL RUVO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL RUVO/REAL TEAM MATERA DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 06.11.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Ruvo di Ruvo di Puglia (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Y.RICORSO DELL'A.S.D. ATLETICO CASSANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO CASSANO/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 03.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Cassano di Cassano delle Murge (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5.RICORSO DEL SIG. FERRARI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. FERRARI BRANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L./TRASTEVERE DEL 03.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 07.11.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Ferrari Maurizio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6.RICORSO DELL'A.S.D. VOLARE POLIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VOLARE POLIGNANO/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 03.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 233 del 3.11.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Volare Polignano di Polignano a Mare (Bari), annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 15 novembre 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina